

"ROTTAMAZIONE" DELLE CARTELLE EQUITALIA

Il **Decreto Legge 193/2016** con le misure fiscali urgenti collegato alla Legge di stabilità 2017, ha previsto la possibilità, per qualsiasi contribuente (sia persona fisica, che società), di definire, in via agevolata (cd. "**rottamazione**"), le somme iscritte a ruolo ed "affidati" agli Agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1/01/2000 ed il 31/12/2016 (compresi gli avvisi di accertamento esecutivi).



QUALI SONO LE SOMME CHE POSSONO RIENTRATE NELLA "ROTTAMAZIONE"?

- Possono essere incluse all'interno della "rottamazione", tutte le somme che possono essere riscosse tramite agente della riscossione e che riguardano il periodo compreso fra il 01/01/2000 ed il 31/12/2016.
- La rottamazione può avere ad oggetto anche carichi che sono già stati parzialmente pagati; potranno essere oggetto di "rottamazione", però, solo gli importi residui.
- Vi è possibilità di "rottamare" anche le cartelle che sono già comprese in un piano di rateazione ordinario.
- Non possono, però, essere "rottamate" le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sanzioni penali di condanna.



QUALE VANTAGGIO HO SE ADERISCO ALLA "ROTTAMAZIONE"?

- Aderendo alla procedura il contribuente è tenuto a versare solo le somme iscritte a ruolo a titolo di capitale, di interessi legali e di remunerazione del servizio di riscossione. Non sono dovute, quindi, le sanzioni, gli interessi di mora, le sanzioni e somme aggiuntive gravanti su crediti previdenziali. Anche l'aggio di emissione, dovuto ad Equitalia, verrà pagato in percentuale sulla sola imposta.
- Rimarranno, comunque, da pagare le spese di notifica, sostenute dall'agente di riscossione.
- La **convenienza** è tanto maggiore, quanto meno recente è l'anno a cui si riferisce il tributo. (Es: a parità di importo, la rottamazione di una cartella di pagamento riguardante l'Irpef 2004, comporterà un risparmio maggiore rispetto alla rottamazione di una cartella avente ad oggetto l'Irpef 2012).



UN ESEMPIO PRATICO

Proponiamo una cartella di pagamento di Equitalia, emessa nel 2015, avente ad oggetto un avviso bonario del 2014 riguardante lrpef non versato per € 6.000,00, a cui è stata applicata una sanzione per l'omesso versamento di € 1.800,00 (pari al 30% della maggiore imposta accertata). Equitalia, nel formare la cartella, aggiunge ai detti importi, gli interessi per la ritardata iscrizione a ruolo, l'aggio di emissione, gli interessi di mora e le spese di notifica. Dallo schema riportato di seguito si evidenziano gli importi dovuti senza "rottamazione" e quelli dovuti a seguito della "rottamazione.



TIPO	IMPOSTA DOVUTA SENZA ROTTAMAZIONE	IMPOSTA DOVUTA CON ROTTAMAZIONE
TRIBUTO NON VERSATO (IRPEF)	€ 6.000,00	€ 6.000,00
SANZIONI	€ 1.800,00	€ 0,00
INTERESSI PER RITARDATA		
ISCRIZIONE A RUOLO	€ 715,20	€ 715,20
AGGIO 8%	€ 693,12	€537,22
INTERESSI DI MORA	€ 148,80	-
SPESE DI NOTIFICA	€ 5,88	€ 5,88
TOT. DA VERSARE	€ 9.363,00	€ 7.258,30
		€ 2.104,70
TOTALE RISPARMIO		€ 2.104,70

Il risparmio, quindi, che si avrebbe aderendo alla rottamazione" è di € 2.104,70. Se l'Irpef riguardasse il 2011, il risparmio sarebbe maggiore.



COME FACCIO AD ADERIRE ALLA "ROTTAMAZIONE"?

Alla "rottamazione" si accede esclusivamente tramite il modulo specifico DA1 da presentare entro il termine del 21/04/2017. Nel modulo devono essere riportati tutti gli elementi necessari per la richiesta di rottamazione. Il modulo può essere consegnato allo sportello oppure inviato agli indirizzi di posta elettronica (email o PEC) riportati nel modulo della dichiarazione e anche sul sito dell'agente della riscossione.

Entro il 15/06/2017 Equitalia comunicherà l'ammontare complessivo delle somme dovute, la scadenza delle eventuali rate e invierà i relativi bollettini di pagamento.

Per il contribuente è possibile pagare l'importo determinato dilazionandolo in massimo 5 rate, sulle quali dal 1 agosto 2017 sono dovuti interessi al tasso del 4,5% annuo, fermo restando che:

- -il 70% dell'importo complessivamente dovuto deve essere versato nel 2017, mediante 3 rate aventi scadenza a luglio, settembre e novembre;
- -il restante 30% deve essere versato nell'anno 2018, mediante 2 rate aventi scadenza aprile e settembre;



E' POSSIBILE ROTTAMARE ANCHE LE CARTELLE DI PAGAMENTO AVENTI AD OGGETTO I TRIBUTI COMUNALI?

Certo! Anche le cartelle di pagamento aventi ad oggetto i tributi comunali possono essere oggetto di "rottamazione", purché rispettino i requisiti che abbiamo elencato sopra.